

## **Le differenze contabili nel conferimento d'azienda**

Il [parere n.16 del 9 maggio 2012](#) della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro costituisce lo spunto per approfondire il trattamento delle differenze contabili che solitamente emergono nel conferimento d'azienda.

Tali differenze si originano perché alla data di effetto del conferimento le attività e le passività dell'azienda conferita, in conseguenza delle dinamiche aziendali, presentano generalmente delle consistenze diverse rispetto a quelle alla data di riferimento della relazione di stima ex artt.2343 e 2465 c.c..

L'impatto di queste differenze dovrebbe essere neutralizzato mediante un'apposita clausola di conguaglio da inserire nell'atto di conferimento. In assenza di tale clausola le differenze contabili vanno invece ad incidere sulla consistenza del Patrimonio netto di conferimento.

### **Il parere n.16 del 9 maggio 2012 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro**

#### **⇒ Il caso affrontato**

Il caso oggetto del parere n.16/12 da parte della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro (di seguito la "Fondazione") è relativo ad un conferimento d'azienda effettuato dalla società Alfa nella società Beta. La valutazione peritale del complesso aziendale ai sensi dell'art.2343 c.c., riferita alla data 31/12/11 ha evidenziato un valore complessivo di € 70.000, che è stato riportato nell'atto notarile di conferimento del 28 marzo 2012, nel quale è stabilito che detto valore debba imputarsi per € 50.000 ad incremento del capitale della conferitaria Beta e per i residui € 20.000 a riserva sopraprezzo.

Tuttavia, alla data di effetto del conferimento (4 aprile 2012) l'azienda evidenziava un valore netto contabile pari a € 100.000, superiore di € 30.000 rispetto alla valutazione peritale indicata nell'atto di conferimento.

#### **⇒ La soluzione proposta**

La Fondazione evidenzia preliminarmente che in via generale l'importo del Capitale sociale della conferitaria da assegnarsi alla conferente è frutto di un "accordo" tra le due società, esplicitato nell'atto di conferimento, che nasce dall'esigenza di creare il giusto equilibrio tra il valore dell'azienda conferita e il valore dell'azienda già posseduta dalla conferitaria. Tale accordo si basa generalmente sulla situazione patrimoniale di conferimento che viene redatta per identificare il perimetro di conferimento e che costituisce la Situazione patrimoniale di riferimento per la valutazione peritale ai sensi degli artt.2343, 2343-ter o 2465 c.c..

Tuttavia, le attività e le passività costituenti il complesso aziendale oggetto di conferimento sono trasferite in capo alla società conferitaria in base alle consistenze delle stesse alla data di perfezionamento del conferimento (iscrizione dell'atto di

\* Dottore commercialista e Revisore legale

conferimento nel Registro delle imprese o data successiva in caso di postdatazione degli effetti dell'operazione) e non sulla base delle consistenze riferite alla situazione patrimoniale utilizzata dal perito per la valutazione.

Pertanto, per effetto del risultato della gestione, si generano inevitabilmente differenze tra la data di riferimento della perizia e la data di effetto del conferimento.

Al riguardo, la Fondazione evidenzia che per evitare che tali differenze assumano un importo significativo nella pratica vengono adoperate le seguenti cautele:

- ➔ la redazione della perizia di stima e dell'atto di conferimento viene fatta sulla base di una situazione contabile, relativa all'azienda oggetto di conferimento, riferita ad una data il più possibile a ridosso di quella in cui viene stipulato l'atto;
- ➔ la parte conferente assume l'obbligo, per quanto possibile, di non compiere operazioni idonee ad incidere in modo significativo sull'azienda oggetto di conferimento nel breve arco temporale compreso tra la data cui si riferisce la situazione patrimoniale in base alla quale vengono redatti i predetti documenti e la data in cui viene stipulato l'atto.

Ma anche ricorrendo a detti accorgimenti è possibile che emergano delle differenze significative, per cui è sempre opportuno che sia inserita nell'atto di conferimento una clausola diretta a sterilizzare gli effetti di tali differenze.

### **Il conguaglio nel conferimento d'azienda**

La clausola che dovrebbe essere inserita nell'atto di conferimento deve stabilire che tutte le differenze nella consistenza contabile delle attività e passività costituenti l'azienda, intervenute tra la data di redazione della Situazione patrimoniale di conferimento (data di riferimento della relazione ex artt.2343 o 2465 c.c.) e la data di effetto dell'operazione, siano oggetto di uno specifico conguaglio di natura finanziaria. Ad esempio, tra le predette date potrebbe essere mutata la consistenza dei crediti verso clienti, in quanto una parte di essi è stata incassata o sono state emesse nuove fatture, oppure può essere mutata la consistenza del magazzino o, ancora, è cambiato il saldo dei debiti verso fornitori o verso le banche o, infine, è stato ceduto un bene strumentale con realizzo di una plusvalenza o di una minusvalenza.

Le variazioni intervenute tra la consistenza dei Patrimoni netti rappresentano sostanzialmente l'utile o la perdita dell'azienda per il periodo intercorrente tra la data di riferimento della perizia e la data di effetto del conferimento.

Detto importo costituisce, dunque, il conguaglio che, se positivo, determinerà un pagamento da parte della società conferitaria, che si troverà ad avere un'azienda con un maggiore netto patrimoniale, mentre, se negativo, determinerà un pagamento da parte del conferente nei confronti della società conferitaria, la quale si troverà ad acquisire un'azienda con un minor netto patrimoniale.<sup>14</sup>

### **Esempio di rilevazione del conguaglio nel conferimento**

Si riporta di seguito un esempio di applicazione della clausola di conguaglio e le relative scritture contabili da parte della conferente<sup>15</sup>.

<sup>14</sup> Mediante la previsione di un conguaglio, il risultato netto del periodo intercorrente tra la data della Situazione patrimoniale di conferimento e quella di effetto del conferimento (determinato come differenza tra la consistenza dei Patrimoni netti di conferimento alle due diverse date) rimane in capo al conferente. In tal modo gli effetti patrimoniali del conferimento non retroagiscono alla data della perizia, ma si producono esclusivamente con riferimento alla data degli effetti giuridici del conferimento stesso.

<sup>15</sup> Sia consentito di proporre un esempio tratto da M. Busico, F. Giommoni, F. Facchini, F. Salvadori, "Il manuale delle operazioni straordinarie", Gruppo Euroconference Spa, Verona, Aprile 2011.

	Saldo contabile alla data della perizia	Saldo contabile alla data di effetto del conferimento
<b>ATTIVO</b>		
Marchi e brevetti	20.000	20.000
Impianti e macchinari	340.000	350.000
Rimanenze di prodotti finiti	180.000	200.000
Crediti verso clienti	160.000	180.000
Altri crediti	70.000	70.000
<b>Totale attivo</b>	<b>770.000</b>	<b>820.000</b>
<b>PASSIVO</b>		
TFR	30.000	30.000
Debiti verso fornitori	180.000	200.000
Altri debiti	90.000	90.000
<b>Patrimonio netto di conferimento</b>	<b>470.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Totale passivo e netto</b>	<b>770.000</b>	<b>820.000</b>

Come evidenziato nella tabella precedente, il Patrimonio netto contabile alla data di effetto del conferimento risulta superiore di € 30.000 rispetto a quello della Situazione patrimoniale di conferimento utilizzata ai fini della relazione di valutazione.

Pertanto, la società conferitaria si troverà a ricevere un Patrimonio netto contabile superiore rispetto a quello preso in considerazione ai fini della definizione del valore dell'azienda conferita e, di conseguenza, dovrà riconoscere un conguaglio a favore del conferente pari a tale maggior valore, fermo restando l'importo dell'aumento di capitale della stessa società conferitaria e del corrispondente valore della partecipazione ricevuta dal conferente (€ 470.000).

Si riporta la scrittura contabile della conferente relativa alla chiusura dei conti relativi alle attività e passività conferite e alla rilevazione del conguaglio e delle partecipazioni nella società conferitaria (alla data di effetto del conferimento).

diversi	a diversi		
	Marchi e brevetti		20.000
	Impianti e macch.		350.000
	Rimanenze		200.000
	Clienti		180.000
	Altri crediti		70.000
Credito v/conferitaria per conguaglio		30.000	...
TFR		30.000	
Debiti v/fornitori		200.000	
Altri debiti		90.000	
Partecipazioni società conferitaria		470.000	

La conferitaria, in sede di iscrizione delle poste relative all'azienda ricevuta a seguito di conferimento, registrerà un debito verso la conferente di € 30.000 per il conguaglio dovuto, da estinguersi nei tempi e secondo gli accordi che le parti dovrebbero opportunamente indicare nell'atto di conferimento.

Se, invece, emerge una differenza netta negativa tra il valore contabile dell'azienda alla data della perizia e quello alla data di effetto del conferimento, la conferente iscriverà un debito verso la conferitaria a titolo di conguaglio, pari all'ammontare della differenza emersa.

## L'assenza della clausola di conguaglio e le modalità di rilevazione delle differenze contabili nel conferimento

Nel caso affrontato dalla Fondazione, come peraltro avviene sovente nella pratica, non è stata prevista nell'atto di conferimento alcuna specifica clausola di conguaglio per cui si pone il problema di come trattare contabilmente le differenze dei valori contabili emerse in sede di conferimento.


Affronteremo la questione con riguardo prima al caso in cui emerga un maggior valore per poi illustrare l'ipotesi in cui emerga un minor valore contabile dell'azienda conferita.

### 1 IL CASO DELLE DIFFERENZE POSITIVE (MAGGIOR VALORE DELL'AZIENDA)

Si tratta del caso affrontato dalla Fondazione nel citato parere n.16/12, ove alla data di effetto dell'operazione l'azienda oggetto di conferimento da Alfa in Beta evidenziava un valore netto contabile pari a € 100.000, rispetto a quello di € 70.000 riferito alla data della perizia (e dunque superiore di € 30.000).

In assenza di clausola di conguaglio il maggior valore dell'azienda viene definitivamente acquisito dalla società conferitaria Beta, la quale non dovrà versare alcun indennizzo ad Alfa<sup>16</sup>.

Il maggior valore di € 30.000, secondo la Fondazione, troverà allocazione in capo alla società conferitaria nei seguenti modi:



Al riguardo risulta poco convincente la seconda alternativa, in quanto non trova fondamento alcuno nei principi contabili nazionali. Infatti, il conferimento rappresenta per la società conferitaria un'operazione sul capitale e dunque dovrebbe generare solo movimenti a livello patrimoniale e non a livello di Conto economico<sup>18</sup>.

In realtà esiste una terza modalità di contabilizzazione della differenza emersa in sede di conferimento, non indicata dalla Fondazione, che riguarda la possibilità da parte della conferitaria di ridurre il valore dell'avviamento, ove a tale posta sia stato attribuito un valore in sede di perizia.

L'avviamento rappresenta, infatti, il maggior valore del complesso aziendale rispetto al valore contabile netto delle attività e passività che lo compongono<sup>19</sup>.

<sup>16</sup> Pertanto, il maggior valore dell'azienda, che rappresenta sostanzialmente l'utile di periodo, compete alla conferitaria. Ciò equivale a dire che gli effetti economici del conferimento retroagiscono alla data di riferimento della perizia, in quanto le modifiche intervenute dopo detta data sono di spettanza della società conferitaria, ovvero come se avesse acquisito l'azienda già a partire da detta data.

<sup>17</sup> E non nella voce "Riserva da sovrapprezzo azioni", posto che quest'ultima riserva si sarebbe potuta iscrivere a Patrimonio netto della conferitaria solo se l'atto di conferimento lo avesse espressamente previsto e comunque per un importo non superiore a quanto indicato in atto.

<sup>18</sup> Tali considerazioni sono espresse in assenza di uno specifico principio contabile *ad hoc*. L'OIC ha, tuttavia, avviato un progetto per l'emanazione di un principio contabile sui conferimenti di beni in natura e di crediti.

<sup>19</sup> Si tratta, dunque, dell'ipotesi in cui il conferimento non è effettuato a valori contabili, ma sulla base del valore corrente dell'azienda individuato dal perito. La differenza tra valori contabili e correnti è rappresentata dall'avviamento.

Questa modalità di contabilizzazione si basa sulla considerazione che poiché il valore contabile dell'azienda è aumentato, si procede con una prudenziale riduzione di pari importo dell'avviamento, lasciando inalterato il valore complessivo dell'azienda come emerge dalla relazione di stima.

Il presupposto è che le variazioni intervenute con riferimento alle poste contabili non siano tali da modificare il valore economico complessivo dell'azienda, così come è stato determinato nella relazione di valutazione ex artt.2343 o 2465 del Codice Civile.

### Esempio

Si ipotizzi che il valore contabile dell'azienda oggetto di conferimento sia pari a € 40.000 mentre il perito ha attribuito all'azienda un valore di € 60.000, imputando la differenza di € 20.000 ad avviamento. Alla data di effetto del conferimento l'azienda presenta invece un valore netto contabile di € 50.000 e dunque viene iscritto un avviamento di soli € 10.000, in modo da lasciare inalterato il valore complessivo dell'azienda a € 60.000.

La società conferente iscriverà le partecipazioni ricevute nella conferitaria sulla base del valore netto delle attività e passività dell'azienda conferita alla data di effetto del conferimento (pari a € 100.000 nel caso trattato dalla Fondazione) e dunque il maggior valore contabile dell'azienda di € 30.000 andrà ad incrementare il valore della partecipazione (che sarà iscritta a € 100.000 anziché a € 70.000).

Non si ritiene, invece, corretta l'eventuale contabilizzazione da parte della conferente della suddetta differenza di € 30.000 come sopravvenienza passiva, lasciando immutato il valore delle partecipazioni a € 70.000.

Nel caso in cui sia stato valorizzato un avviamento, e dunque si generi una plusvalenza da conferimento in capo alla conferente, si ritiene invece che la differenza di valore di € 30.000 emersa in sede di conferimento debba essere iscritta a riduzione della plusvalenza stessa, lasciando inalterato il valore della partecipazione, nel presupposto che non sia variato il valore complessivo dell'azienda così come determinato in sede di relazione di stima.

Riprendendo l'esempio precedente in cui l'azienda era valorizzata complessivamente per € 60.000, a fronte di un valore contabile pari a € 40.000, il conferente avrebbe iscritto una plusvalenza di € 20.000. Tuttavia, poiché alla data di effetto del conferimento il valore contabile dell'azienda è aumentato a € 50.000 viene iscritta una plusvalenza di soli € 10.000, lasciando inalterato il valore della partecipazione ricevuta a € 60.000.

## 2 IL CASO DELLE DIFFERENZE NEGATIVE (MINOR VALORE DELL'AZIENDA)

Se alla data di effetto del conferimento il valore netto contabile dell'azienda risulta minore rispetto a quello evidenziato nella perizia di conferimento e non è prevista una clausola di conguaglio, allora detto minor valore, che rappresenta una perdita di periodo, ricade interamente in capo alla conferitaria, la quale dovrà ridurre di pari importo la riserva di conferimento.

Deve essere comunque rispettato il principio dell'effettività del Capitale sociale e del sovrapprezzo per cui in tali casi, sebbene le differenze derivino dalle dinamiche aziendali e non da variazioni di stime, si ritiene applicabile, come peraltro indicato dalla stessa Fondazione (anche se il conferimento è effettuato in favore di società a responsabilità limitata), il disposto del comma 3 dell'art.2343 c.c. (previsto per le società per azioni), ai sensi del quale gli amministratori della società conferitaria devono, nel termine di 180 giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di

conferimento, controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima predisposta dal perito e, se sussistono fondati motivi, procedere alla revisione della stima.

In alternativa, se nella perizia di stima è indicato un avviamento, si ritiene possibile procedere all'allocazione della differenza negativa di valore ad incremento dell'avviamento stesso, nella considerazione che, nonostante il Patrimonio netto contabile abbia subito una riduzione tra la data della perizia e la data di effetto del conferimento, il valore complessivo dell'azienda come indicato in perizia non è mutato (la differenza è dunque imputabile contabilmente ad un maggior valore dell'avviamento, il quale assume la natura di posta "differenziale").

Per la conferente il minor valore contabile dell'azienda conferita rispetto a quello identificato in sede di perizia rileva a riduzione del valore della partecipazione acquisita nella società conferitaria.

Nell'ipotesi in cui il conferente realizzi una plusvalenza, allora detta differenza può essere portata ad incremento della plusvalenza stessa lasciando dunque inalterato l'importo originario della partecipazione, purché il valore complessivo dell'azienda non risulti mutato al mutare dei valori contabili della stessa.

#### ⇒ Effetti sulla determinazione del reddito d'impresa

Le modalità di rilevazione delle differenze di conferimento non creano particolari problematiche di natura fiscale, attesa la neutralità del conferimento d'azienda che ai sensi dell'art.176 Tuir non è suscettibile di generare plusvalenze (e minusvalenze) fiscalmente rilevanti e determina il subentro del soggetto conferitario nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo dell'azienda conferita<sup>20</sup>, mentre il conferente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda stessa.

Pertanto, il conferitario assume in ogni caso i valori fiscalmente riconosciuti delle poste dell'attivo e del passivo alla data di effetto del conferimento, mentre il conferente assume quale costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni ricevute quello dell'azienda alla medesima data. Non rilevano, quindi, ai fini fiscali i valori indicati nella perizia di conferimento.

Inoltre, non assumeranno rilevanza ai fini della determinazione del reddito d'impresa le plusvalenze o minusvalenze eventualmente iscritte dal conferente e/o dal conferitario a seguito dell'emersione delle differenze di valori contabili, come non assumerà rilevanza fiscale l'iscrizione delle stesse ad incremento o decremento dell'avviamento, in quanto l'avviamento stesso che emerge in sede di conferimento d'azienda non è una posta fiscalmente riconosciuta.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

<sup>21</sup> Tuttavia, può essere oggetto di riconoscimento fiscale mediante pagamento dell'imposta sostitutiva prevista dal co.2-ter dell'art.176 del Tuir o di quella prevista dall'art.15 del D.L. n.185/08.